Federazione Italiana Tennis STATUTO

Associazione Sportiva Tennistica Dilettantistica Tennis Club Châtillon – Saint Vincent

CAPO I

COSTITUZIONE - AFFILIAZIONE - RICONOSCIMENTO

Articolo 1 – Costituzione

1. E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica senza personalità giuridica sotto la denominazione Tennis Club Châtillon – Saint Vincent che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine "Associazione".

Articolo 2 – Sede

1. La Associazione ha sede a Châtillon, Via Italo Mus 20, Palazzetto dello Sport.

Articolo 3 – Scopi

- 1. La Associazione è senza fine di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione o di razza.
- 2. La Associazione ha come finalità precipua la pratica agonistica del tennis a carattere dilettantistico sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - a) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato nazionale individuale od a squadre;
 - b) la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un torneo debitamente autorizzato.
- 3. La Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
- 4. La Associazione ha, inoltre, tra le sue finalità, l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, sociali culturali e ricreative, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.
- 5. La Associazione potrà esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

Articolo 4 – Durata

1. La durata della Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Affiliazione alla F.I.T.

- 1. La Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se e per i suoi associati (*iscritti*, *partecipanti*) ed atleti aggregati,osserva e fa osservare Statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del C.O.N.I.
- 2. La Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. ed agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.
- 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T., sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 6 – Riconoscimento di Associazione Sportiva

- 1. La Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
- 2. Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare al presente Statuto le modifiche che vengono imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

CAPO II

ORGANI SOCIALI

Articolo 7 – Organi sociali

- 1. Gli organi sociali sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente:
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Segretario;
 - e) il Collegio Sindacale (facoltativo).
- 2. Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione.

Articolo 8 – Assemblea

- 1. L'Assemblea degli associati (*iscritti*, *partecipanti*) è sovrana; è convocata in seduta ordinaria e straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso inviato agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data della riunione, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell'avviso predetto presso la sede sociale.
- 2. L'avviso deve contenere la sede, la data, l'ora e l'elenco delle materie da trattare, sia per la prima che per la seconda convocazione dell'Assemblea.
- 3. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il quarto mese di ciascun anno.
- 4. La convocazione dell'Assemblea straordinaria può avvenire in qualsiasi momento, ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale se previsto, o su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto.

Articolo 9 – Partecipazione all'Assemblea

- 1. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, gli associati (iscritti o partecipanti) in regola con il pagamento dei contributi associativi.
- 2. La partecipazione dell'associato (iscritto o partecipante) all'Assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto di voto; ciascun associato (iscritto o partecipante), tuttavia, può essere portatore di una sola delega.

Articolo 10 – Costituzione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati (*iscritti* o partecipanti) presenti, aventi diritto al voto.
- 2. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli associati (*iscritti o partecipanti*) aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati (iscritti o partecipanti) aventi diritto al voto.

Articolo 11 – Attribuzione dell'Assemblea

- 1. Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività dell'anno trascorso;

- b) eleggere, con votazioni separate e successive, prima il Presidente, poi i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché il Collegio Sindacale (se previsto);
- c) approvare il rendiconto preventivo e quello consuntivo;
- d) approvare i programmi dell'attività da svolgere;
- e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati (*iscritti o partecipanti*).
- 2. Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) deliberare le modifiche statutarie;
 - b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori.
- 3. Le proposte degli associati (*iscritti o partecipanti*) debbono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 – Approvazione delle deliberazioni assembleari

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi (esclusi gli astenuti).
- 2. Le deliberazioni dell'Assemblea in seduta straordinaria devono essere approvate:
 - a) in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati (*iscritti o partecipanti*) aventi diritto al voto;
 - b) in seconda convocazione, con il voto favorevole di oltre un terzo di tutti gli associati (*iscritti o partecipanti*) aventi diritto al voto.
- 3. I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente dell'Associazione, previa affissione nei locali dell'Associazione medesima, e sono comunque liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Articolo 13 - Eleggibilità - Incompatibilità

- 1. Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati (iscritti o partecipanti).
- 2. I componenti del Collegio Sindacale non possono rivestire altre cariche associative (solo nel caso in cui il Collegio Sindacale sia previsto);
- 3. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di 2 anni.
- 4. Le cariche e gli incarichi sono riconfermabili.
- 5. E' fatto divieto di ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell'ambito della medesima disciplina.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 Consiglieri.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente e nomina il Segretario.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, può riunirsi, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo del Consiglieri.

Articolo 15 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

- 1. Al Consiglio di Amministrazione sono dovute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. Tra l'altro il Consiglio di Amministrazione:
 - a) predispone il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea, la relazione sull'attività associativa ed i programmi dell'attività da svolgere;
 - b) determina l'ammontare dei contributi degli associati (iscritti o partecipanti);
 - c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
 - d) esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto per l'organizzazione dell'attività associativa;
 - f) approva i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
 - g) amministra il patrimonio associativo, gestisce l'associazione e decide tutte le questioni associative che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - h) delibera i provvedimenti di ammissione e di radiazione degli associati (iscritti o partecipanti).

Articolo 16 – Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, adotta i provvedimenti a carattere d'urgenza con obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

Articolo 17 – Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 18 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni del Consiglio medesimo, si incarica dell'esazione delle entrate, della tenuta e dell'aggiornamento del libro degli associati (iscritti o partecipanti), adempie tutte le mansioni di segreteria.

Articolo 19 Il Collegio Sindacale (facoltativo).

- 1. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea tra gli associati (*iscritti o partecipanti*) che siano in possesso di idonei requisiti morali e professionali; devono, altresì, essere eletti due sindaci supplenti.
- 2. I sindaci durano in carica 2 anni ed hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- 3. Il Collegio Sindacale:
 - a) ha il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati;
 - b) esplica le proprie funzioni in conformità con le norme del Codice Civile in quanto applicabili;
 - c) deve comunicare per iscritti al Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti, le irregolarità rilevate.

CAPO III

ASSOCIATI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Articolo 20 Associati (iscritti o partecipanti) – Atleti aggregati

- 1. L'Associazione è composta dagli associati (*iscritti o partecipanti*) ai quali sono riconosciuti eguali diritti e doveri nell'ambito delle disposizioni del presente Statuto.
- 2. Può essere prevista la categoria di "aggregati "composta da atleti che svolgono esclusivamente attività agonistica a favore della Associazione; essi devono essere in possesso di tessera agonistica federale e possono partecipare solo a tale tipo di attività.

Articolo 21 - Ammissione alla Associazione

- 1. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) presentazione della domanda;
 - b) pagamento dei contributi associativi;
 - c) accettazione senza riserve del presente Statuto;
 - d) accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione può emanare norme particolari per l'ammissione degli aggregati atleti.

Articolo 22 – Tesseramento alla F.I.T.

1. Tutti gli associati (*iscritti o partecipanti*) devono essere annualmente tesserati alla F.I.T. a cura dell'Associazione.

Articolo 23 - Cessazione di appartenenza alla Associazione

- 1. La qualifica di associato (iscritto o partecipante) si perde:
 - a) per morosità secondo i termini fissati dal regolamento associativo;
 - b) per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto od al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
- 2. Il provvedimento è comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

CAPO IV

FONDO COMUNE - BILANCIO

Articolo 24 – Fondo comune – Entrate

- 1. Il Fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote di partecipazione degli associati (*iscritti o partecipanti*) e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di donazione;
 - b) da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla Associazione;
 - c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
- 2. Le entrate annuali della Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi degli associati (*iscritti o partecipanti*) e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;
 - b) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Articolo 25 – Contributo degli Associati (iscritti o partecipanti)

- 1. Ogni associato (*iscritto o partecipante*) deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da esse indicate.
- 2. Gli associati (*iscritti o partecipanti*) che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei 30 giorni successivi alla comunicazione al pagamento dei contributi scaduti sono dichiarati dal Consiglio di Amministrazione sospesi da ogni diritto associativo.

- 3. Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti oltre 2 mesi comporta la radiazione dell'associato (*iscritto o partecipanti*) inadempiente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 4. Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 26 – Rendiconto consuntivo e rendiconto preventivo

- 1. L'esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Presidente dell'Associazione deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio successivo.
- 3. Entro il 30 novembre egli deve altresì sottoporre all'Approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all'attività che si intende svolgere nell'esercizio successivo.
- 4. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
- 5. I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, e devono restare affissi presso la sede del'Associazione per tutto l'esercizio al quale si riferiscono.

Articolo 27 - Reinserimento degli avanzi di gestione

- 1. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3.
- 2. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati (*iscritti o partecipanti*) anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

CAPO V

DISCIPLINA E VERTENZE

Articolo 28 – Provvedimenti disciplinari

1. Sia la F.I.T. sia l'Associazione possono adottare i provvedimenti disciplinari di cui ai successivi articoli 29 e 30 indipendentemente l'una dall'altra.

Articolo 29 – Provvedimenti disciplinari della Associazione

- 1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio di Amministrazione nei confronti degli associati (*iscritti o partecipanti*) e degli atleti aggregati sono:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione a termine (fino al massimo di un anno);
 - c) radiazione;
- 2. Il provvedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 30 – Provvedimenti disciplinari della F.I.T.

- 1. Gli organi di giustizia della F.I.T. possono adottare provvedimenti disciplinari a carico:
 - a) della Associazione,
 - b) degli Amministratori della Associazione;
 - c) dei Tesserati F.I.T. della Associazione.

Articolo 31 – Responsabilità della Associazione per i provvedimenti disciplinari della F.I.T.

1. La Associazione è tenuta a rispettare ed a far rispettare ai propri associati (*iscritti o partecipanti*)ed atleti aggregati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della F.I.T.

Articolo 32 - Collegio arbitrale

- 1. Gli associati (*iscritti o partecipanti*) e gli atleti aggregati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con la Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
- 2. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell' art. 809 del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali o associativi.
- 3. Per quanto riguarda la composizione, i poteri, le procedure ed il lodo, si intendono qui richiamati espressamente gli articoli 61 e 62 dello Statuto e gli articoli 108 e 109 del regolamento di Giustizia della federazione Italiana tennis.

Articolo 33 – Vincolo di giustizia – Clausola compromissoria

1. L'Associazione, dal momento della affiliazione, e gli associati (*iscritti o partecipanti*) e gli atleti aggregati, dal momento dell'ammissione alla Associazione stessa, sono impegnati a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello Statuto e nei regolamenti della F.I.T.

CAPO VI

SCIOGLIMENTO

Articolo 34 – Obblighi di carattere economico

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica al momento della messa in liquidazione della Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

Articolo 35 – Indisponibilità del patrimonio della Associazione

- 1. In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
- 2. In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui l'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VII

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 36 - Richiamo normativo

1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

29.12.004, 129,11 100893 3 5,68